

REGIONE VENETOREGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI DI CUI ALLA LEGGE28 NOVEMBRE 1965, N. 1329, "LEGGE SABATINI"**PARTE I
DEFINIZIONI**

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

1. "*Gestore*" indica il soggetto amministratore dell'intervento convenzionato con la Regione Veneto; il Gestore provvede a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con i soggetti richiedenti;
2. "*PMI*" indica le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, dei rispettivi parametri dimensionali calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
3. "*PMI agricole*" indica le *PMI* che esercitano le attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese;
4. "*Banche*" indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385;
5. "*Società di Leasing*" indica gli intermediari finanziari operanti nel settore della locazione finanziaria iscritti negli elenchi speciali di cui agli art. 106 (limitatamente alle società appartenenti a Gruppo Bancario, così come definito ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo\ n. 385/93 e 107);
6. "*Confidi*" indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
7. "*Operazioni finanziarie*" indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 12 mesi concessi da Banche o Società di Leasing a *PMI* a fronte dell'acquisizione di macchinari;
8. "*Tasso di riferimento*" indica il tasso, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 ;
9. "*Tasso agevolato*" indica la quota parte del *tasso di riferimento* a carico dell'impresa beneficiaria;
10. "*Comitato*" indica l'organo deliberante del Gestore;
11. "*Impresa in difficoltà*" indica una *PMI* che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del

capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
oppure

- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla precedente lettera c);

12. “*Domanda di agevolazione*” indica la domanda presentata dalle PMI alla banca, ovvero alla società di leasing ovvero al Confidi;

13. “*Richiesta di intervento*” indica la richiesta presentata al soggetto Gestore;

14. “*Avvio dell’investimento*” indica la data di emissione degli effetti cambiari;

15. “*Realizzazione dell’investimento*” indica:

a) nel caso di finanziamento bancario, che

- il contratto di acquisto è stato stipulato;
- il macchinario è stato consegnato;
- il costo del macchinario è stato fatturato;
- gli effetti sono stati emessi;
- il netto ricavo dell’operazione di sconto ovvero il finanziamento assistito da effetti è stato erogato;

b) nel caso di locazione finanziaria, che:

- il contratto di leasing è stato stipulato;
- il verbale di consegna è stato sottoscritto dall’utilizzatore.
- gli effetti sono stati emessi.

PARTE II
RICHIEDENTI, BENEFICIARI, ATTIVITA' ESCLUSE, INIZIATIVE
ED OPERAZIONI AMMISSIBILI

1 SOGGETTI RICHIEDENTI

1.1 Possono presentare richiesta di intervento:

- a. le *Banche*;
- b. le *Società di Leasing*;
- c. i *Confidi*;
- d. le *PMI agricole* e le *PMI* operanti nel campo della meccanizzazione agricola.

1.2 I soggetti richiedenti, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera *d.*, sono tenuti a stipulare apposita convenzione con il gestore.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 Soggetti beneficiari sono le *PMI*.

2.2 I soggetti beneficiari devono avere unità locale, iscritta al R.E.A., situata nel territorio della Regione Veneto.

3 ATTIVITÀ ESCLUSE DALL'INTERVENTO

3.1 Sono esclusi dall'intervento gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2007):

- industria carboniera e dell'acciaio (05.10.0¹, 05.20.0², 08.92.0³, 07.10.0⁴, 07.29.0⁵, 09.90.0⁶);

¹ "Estrazione di antracite e litantrace"

² "Estrazione di lignite"

³ "Estrazione di torba"

⁴ "Estrazione di minerali metalliferi ferrosi" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

⁵ "Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

⁶ "Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali"

- siderurgia (24.10.0⁷, 24.20.1⁸, 24.20.2⁹);
- costruzioni navali (30.11.0¹⁰, 33.15.0¹¹);
- fibre sintetiche (20.60.0);
- trasporto merci su strada (49.41);
- trasporto aereo (51)
- pesca (03.1);
- acquacoltura (03.2).

4 INIZIATIVE AMMISSIBILI

- 4.1 Sono ammissibili l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica di costo complessivo superiore ad € 1.000.
- 4.2 I macchinari debbono essere funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio della Regione Veneto di cui al punto 2.2.
- 4.3 Sono esclusi i veicoli, le imbarcazioni ed i velivoli iscritti ai Pubblici Registri nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato ed i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio "a freddo").
- 4.4 Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.

5 OPERAZIONI AGEVOLABILI

⁷ "Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie" (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, mangesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

⁸ "Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura" (tutta la categoria).

⁹ "Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

¹⁰ Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

¹¹ Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui alla precedente nota, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui alla precedente nota
-

- 5.1 *Operazioni finanziarie* assistite da effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione finanziaria di macchine e garantiti da privilegio sulle citate macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65, effettuate da banche o da Società di leasing.
- 5.2 L'importo dell'operazione finanziaria può coprire fino al 100% dell'investimento. In nessun caso l'importo dell'operazione finanziaria può essere inferiore al 25 % dei costi ammissibili.

6 INTERVENTO CONTRIBUTIVO

- 6.1 L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.
- 6.2 Nel costo del macchinario sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, – nel limite complessivo del 15% del totale – le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa.
- 6.3 Il costo macchina ammissibile per singola operazione è limitato ad € 2.400.000,00.
- 6.4 Sono in ogni caso esclusi gli ammontari relativi all'I.V.A.
- 6.5 Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per contanti.
- 6.6 Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 2.400.000,00 Euro di costo ammissibile dei macchinari in relazione a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
- 6.7 Il *tasso di riferimento* applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al *Gestore*.
- 6.8 Il tasso agevolato è pari al 50% del *tasso di riferimento*.
- 6.9 Il contributo è calcolato su un finanziamento standard, di durata fissa pari a 5 anni e con rata semestrale costante di capitale ed interessi di importo pari al costo di acquisizione della macchina, ed è pari alla differenza fra i netti ricavi delle operazioni di attualizzazione calcolate al tasso di sconto composto di riferimento ed al tasso di sconto composto agevolato. Gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano al tasso di interesse di riferimento vigente alla data di arrivo della richiesta al Gestore. Per le operazioni con destinatario del contributo diverso dall'impresa acquirente/locataria, gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano al tasso di interesse agevolato vigente alla data di arrivo della richiesta al Gestore. Per la determinazione dei netti ricavi, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale. L'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento dovrà risultare successivo alla stipula del contratto di compravendita o di locazione finanziaria ai sensi della Legge 1329/65, contenente l'espressa previsione della domanda di ammissione all'intervento agevolativo al Gestore.

6.10 Gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, sono sottoposti alle limitazioni di cui Regolamento (CE) n. 1857/2006; in particolare:

- l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 40% degli investimenti ammissibili, ovvero il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;
- l'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000,00 Euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500.000,00 Euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;
- l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato dalla Regione Veneto;
- non sono ammissibili "investimenti di sostituzione", intendendo con tale espressione investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o parti di essi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di almeno il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata (non si considera sostituzione l'aggiornamento del parco macchine con anzianità pari o superiore a 10 anni);
- non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;
- non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, il contratto dovrà prevedere il patto di acquisto del bene oggetto dell'agevolazione;
- gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

6.11. Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del

trattato CE, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 40% degli investimenti ammissibili.

- 6.12 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà e in stato di liquidazione volontaria.
- 6.13 Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni.
- 6.14 Sono esclusi:
- aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.
- 6.15 Per tutti i settori ad esclusione del settore, regolato dal punto 6.10, della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, per essere considerati ammissibili, i costi di cui al punto 4.1 devono costituire investimenti tesi:
- a) alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente,
o
 - b) all'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del proprietario o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.
- 6.16 L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o locali dirette sullo stesso investimento.
- 6.17 Il contributo decorre dalla data di emissione degli effetti.
- 6.18 Il contributo è erogato all'impresa acquirente/locataria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o della Società di leasing che ha effettuato l'operazione finanziaria. Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice. Qualora sia il contratto di

compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l'Intermediario proponenti. Qualora il finanziamento assistito da cambiale emessa direttamente a favore della banca proponente sia stato regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è la Banca proponente. Qualora il contratto di locazione finanziaria sia regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è l'intermediario finanziario proponente.

- 6.19 Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il *tasso di riferimento* in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte del *Gestore*.
- 6.20 In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea. In particolare, al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, si applicano i limiti di cui al punto 6.10, al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, i limiti di cui al punto 6.11, mentre a tutti gli altri settori i limiti di cui al Regolamento CE n. 800/08 artt. 13 e 15.
- 6.21 Il contributo è erogato nella forma del contributo in conto impianti.
- 6.22 I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

7 PROCEDIMENTO

- 7.1 Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti. E' ammessa la presentazione diretta delle domande al Gestore soltanto per le imprese beneficiarie rientranti nel settore agricolo primario e nel settore della meccanizzazione agricola.
- 7.2 Le domande di agevolazione debbono essere presentate prima dell'avvio dell'investimento.
- 7.3 Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, l'avvio dell'investimento non può essere anteriore alla delibera di concessione dell'agevolazione da parte del Comitato, pena la revoca dell'intervento.
- 7.4 I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, fanno pervenire la richiesta di intervento al Gestore non oltre 12 mesi dalla data di avvio dell'investimento. La richiesta di intervento può essere presentata senza preventiva delibera di concessione dell'operazione finanziaria.
- 7.5 I soggetti richiedenti di alle lettere *a.*, *b.*, *e c.* del punto 1.1 presentano richiesta di intervento esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dal Gestore.

- 7.6 I soggetti richiedenti di cui alla lettera *d.* del punto 1.1 presentano richiesta a mezzo fax su apposita linea messa a disposizione dal Gestore.
- 7.7 La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 24 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.
- 7.8 La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al Gestore utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste.
- 7.9 Con riferimento alle richieste pervenute, il Gestore assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta, entro 15 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente, ovvero comunica l'improcedibilità.
- 7.10 Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia, se necessarie, sono deliberate dal Comitato nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 2 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.
- 7.11 Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del Gestore decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.
- 7.12 Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 2 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.
- 7.13 Il Gestore comunica in forma scritta ai soggetti richiedenti ed ai soggetti beneficiari l'ammissione all'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera del Comitato.
- 7.14 Il Comitato, nel caso di carenza di fondi, può deliberare, a favore di tutte le imprese ad esclusione di quelle operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato CE, la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando i relativi fondi saranno disponibili secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva.

- 7.15 La richiesta di erogazione deve essere inoltrata al Gestore dal soggetto, banca o società di leasing, che ha effettuato l'operazione finanziaria finalizzata all'acquisizione del macchinario. Il soggetto che presenta richiesta di erogazione è comunque tenuto alla stipula della convenzione con il Gestore, subentra all'originario soggetto richiedente nel rapporto con il Gestore ed è tenuto a confermare la veridicità dei dati dei documenti e delle informazioni fornite nel corso dell'istruttoria per la concessione dell'agevolazione da parte del predetto originario soggetto richiedente.
- 7.16 Le imprese beneficiarie ed i confidi non possono presentare richiesta di erogazione.
- 7.17 Le richieste di erogazione devono essere inoltrate al Gestore sul modulo predisposto, o su versione conforme ad esso, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata. Esse devono essere presentate una sola volta per operazione dopo la realizzazione dell'investimento.
- 7.18 Le richieste di erogazione devono pervenire al Gestore, a pena di decadenza dall'intervento, entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione.
- 7.19 Il Gestore, nel corso della verifica sulla rendicontazione, può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'erogazione del contributo. L'agevolazione concessa decade d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta di erogazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 2 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.
- 7.20 Il contributo è accreditato in unica soluzione al soggetto che ha presentato richiesta di erogazione, con valuta corrente, tenuto conto delle disponibilità di tesoreria. In nessun caso l'importo erogato potrà eccedere il contributo deliberato.
- 7.21 Il contributo è bonificato all'impresa destinataria per il tramite del soggetto che ha richiesto l'erogazione, che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa con valuta pari a quella applicata dal Gestore.

8 VARIAZIONI

- 8.1 Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione che comporti modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa beneficiaria, assoggettamento delle medesime a procedure di tipo concorsuale, procedimenti penali nei confronti dei titolari, soci nel caso di società di persone ovvero amministratori, nonché di ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'impresa beneficiaria.

9 REVOCA DEL CONTRIBUTO

- 9.1 Il contributo è revocato nei casi di:
- a. risoluzione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria;
 - b. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di acquisizione del macchinario;

- c. assoggettamento dell'impresa beneficiaria a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa nei 5 anni successivi alla data di acquisizione del macchinario;
- d. mancato rispetto delle limitazioni previste dal presente regolamento;
- e. contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;
- f. alienazione, cessione, distrazione, delocalizzazione al di fuori della Regione Veneto dei macchinari oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di acquisizione degli stessi; nel caso in cui i macchinari siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda il contributo è revocato se l'impresa beneficiaria non ha cessato l'attività per l'esercizio della quale sia stato acquisito il bene agevolato e se l'impresa cessionaria non sia in possesso dei previsti requisiti soggettivi di ammissibilità;
- g. inadempimento dell'obbligo, di cui art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h. mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento; impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;
- i. mancato esercizio dell'opzione di riscatto nel caso di acquisizione dei macchinari in leasing.

9.2 Per la restituzione dei contributi revocati si applica quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5. e s.m.i.

10. PROCEDIMENTO DI REVOCA

- 10.1 Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca del contributo il Gestore - in attuazione degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i. - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
- 10.2 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

- 10.3 Gli uffici del Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
- 10.4 Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.
- 10.5 Qualora, invece, il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.
- 10.6 Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

11 ISPEZIONI E CONTROLLI

- 11.1 Il Gestore, su indicazione della Regione Veneto, può effettuare controlli documentali presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.
- 11.2 I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare a disposizione del Gestore ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento.
- 11.3 Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è fissato in 180 giorni dalla data di avvio dell'attività ispettiva.
- 11.4 Il Gestore, ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio, trasmette all'Amministrazione Regionale competente copia della documentazione acquisita in ordine alle operazioni oggetto di controllo.

12. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 28.11.1965, n. 1329;
- Legge 19.12.1983, n. 696, art.3;
- Legge 16.2.1987, n. 44;
- Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21.2.73;
- Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.87;

- Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i.;
- Legge 17.05.1999 n. 144, art. 15;
- Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 123;
- D.G.R. n. 3713 del 6.12.2005 e s.m.i.;
- Regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, pubblicato sulla G.U.U.E. L 358 del 16.12.2006;
- Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 06.08.2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. L 214 del 09.08.2008.